Corte di Appello di Trieste

- Presidenza -

Nr. _____ Prot. entrata
Nr. 3651 Prot. uscita
Nr. 16.1.1 Pos.

Trieste, 23 luglio 2015

OGGETTO: circolare relativa all'attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8 bis del D.L. n. 69 convertito dalla Legge 98/2013.

Ai Signori Presidenti dei Tribunali del Distretto

LORO SEDI

Trasmetto l'allegata circolare contenente le istruzioni operative riguardanti la presentazione della domanda da parte dei tirocinanti.

Raccomando l'esatto adempimento di quanto in essa contenuto ed il pronto invio delle richieste a questa Corte d'Appello.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Mario Trampus

m_dg.DOG.21/07/2015.0084141.U

INVIATA E-MAIL
Segreteria Corte d'Appello Trieste
mail: patrizio.miceli@giustizia.it

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale dei Magistrati

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRESIDENZA
22 LUG 2015
Prot. N° 3647/15
Pos. N° 16

Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali
Al Signor Segretario generale della giustizia amministrativa

Loro sedi

VISTO:
Trieste, ...
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Mario Campus

OGGETTO: circolare relativa all'attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del d.l. n. 69/2013 conv. con modif. dalla l. n. 98/2013 – istruzioni operative relative alla fase di presentazione delle domande e di trasmissione dei dati.

La presente circolare dà attuazione alle previsioni contenute negli articoli 2, comma 10, e 3, comma 2, del decreto interministeriale con cui è stato determinato, per l'anno in corso, l'ammontare delle risorse destinate alle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-*bis*, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche, nonché stabiliti i requisiti per l'erogazione, l'importo e la durata.

In particolare, per quanto di stretta competenza di questa Direzione Generale e ferme restando le disposizioni previste dal decreto interministeriale (al cui contenuto si rinvia, all. 1), con la presente circolare si indicano le ulteriori modalità operative da seguirsi a cura degli uffici giudiziari per la ricezione delle domande, la trasmissione dei relativi elenchi e delle informazioni necessarie per stilare da parte di questa Amministrazione la relativa graduatoria.

Quanto alla presentazione della domanda da parte di ciascun tirocinante, al fine di facilitarne la redazione da parte degli interessati e l'esame da parte dei rispettivi uffici giudiziari, se ne è elaborato un modello *facsimile* (all. 2), da mettere a disposizione dei richiedenti ed al quale questi ultimi dovranno allegare l'attestazione dell'ISEE, che dovrà risultare rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015. Non è sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica o dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l'attestazione del valore ISEE al CAF, alla sede od agenzia

dell'INPS. Del pari, non è valido l'esito della simulazione di calcolo ISEE, in quanto trattasi di valori puramente indicativi che non costituiscono certificazione. Si precisa che né questa Amministrazione, né gli uffici giudiziari **svolgono alcuna attività di assistenza alla Dichiarazione Sostitutiva Unica** e di attestazione dell'ISEE.

Tenuto conto della prossimità dei termini di scadenza del bando, qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, potranno indicare nella richiesta gli estremi della ricevuta rilasciata dal CAF o dall'INPS, e dovranno produrre all'Ufficio copia dell'attestazione ISEE in corso di validità entro e non oltre il termine di gg. dieci successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 4 del citato decreto (in tal caso, pertanto, non sarà necessario assegnare, sul punto, da parte dell'ufficio giudiziario, lo specifico termine integrativo di cui all'articolo 2, comma 7).

La domanda di fruizione della borsa di studio potrà ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata o spedita all'ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine vale la data di spedizione. La domanda dovrà essere ricevuta e custodita da ciascun ufficio giudiziario e **non dovrà essere inviata a questa Amministrazione** che riceverà unicamente dalle Corti di appello, dalle Procure generali e dal Segretariato generale della giustizia amministrativa i dati necessari per formare la graduatoria in formato *excel* secondo le modalità di seguito specificate.

In attesa dell'informatizzazione della procedura mediante *upload* sul sito giustizia, ciascun ufficio giudiziario avrà cura di inserire in un apposito, unico, foglio *excel* i dati rilevanti per la formazione della graduatoria e l'esame delle relative domande, raccolti secondo le seguenti modalità: campo A, COGNOME / campo B, NOME / campo C, DATA DI NASCITA / campo D, CODICE FISCALE / campo E, UFFICIO GIUDIZIARIO / campo F, C.A.- P.G. – SEGR. GEN. G.A. (a seconda che si tratti di Corte di Appello, Procura Generale, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa) / campo G, DATA INIZIO TIROCINIO / campo H, DATA FINE TIROCINIO / campo I, DATA DOMANDA / campo J, INDICATORE ISEE / campo K, EMAIL TIROCINANTE.

Dovranno essere esclusi dall'indicazione sul foglio *excel* trasmesso a questa Direzione Generale, i richiedenti il cui valore dell'ISEE è superiore a quello indicato all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale. Il *file* andrà trasmesso alla Corte di appello o alla Procura Generale di riferimento che provvederà a ricondurre ad unità tutti i *files* ricevuti dagli uffici giudiziari di appartenenza, provvedendo poi alla trasmissione di un unico *file excel* così formato (i dati andranno incolonnati secondo il valore decrescente dell'ISEE) a questa Direzione

Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it

Analogamente procederanno gli uffici della giustizia amministrativa riguardo i successivi adempimenti di trasmissione a questa Amministrazione da parte del Segretariato generale.

Contestualmente alla trasmissione informatica del dato, gli Uffici superiori sopra menzionati trasmetteranno, sempre all'indirizzo pec sopra specificato, anche la stampa dell'unico file, timbrata e sottoscritta.

La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sulla base degli elenchi pervenuti sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia nella voce "Il Ministero informa" e consultabile anche nel *link* Strumenti → Decreti, circolari, provvedimenti e note.

Gli uffici giudiziari informeranno prontamente questa Direzione Generale del venir meno del possesso da parte dei tirocinanti dei requisiti di ammissibilità all'erogazione della borsa di studio di cui abbiano notizia (ad es. per rinunzia, per sopravvenuta interruzione del tirocinio, ecc.

Si allega: 1) decreto interministeriale; 2) *facsimile* domanda di attribuzione borsa di studio.

Il Direttore Generale
Giovanni Ariolli

(*facsimile domanda*)

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BORSA DI STUDIO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'(1) (ARTICOLI 38, 46, 47 E 48 d.p.r. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Il sottoscritto dott.

CHIEDE

al Ministero della Giustizia l'assegnazione di una borsa di studio *ex* art. 73, c. 8-*bis*, d.l. n. 69/2013 conv. con modif. dalla l. n. 98/2013 e succ. modif., nella misura che sarà determinata.

A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci o di uso e formazione di documenti falsi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (2),

DICHIARA

di essere nato a il

residente in via

C.F.:

data di inizio del tirocinio:

ufficio giudiziario:

valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario per l'anno 2015:

Si impegna a ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:

Si impegna a comunicare qualsiasi variazione che determini decadenza dal beneficio.

Autorizza il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, nonché gli uffici giudiziari che ricevono la domanda e quelli superiori che la inviano al Ministero, al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data, Firma (3)

Allega: attestazione ISEE

(1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'attribuzione della borsa di studio

(2) Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

(3) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Decreto 10 luglio 2015 - Attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-bis, del d.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013

10 luglio 2015

Il Ministro della Giustizia

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

Visti i commi 8 bis ed 8 ter del predetto articolo 73 introdotti dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 114/2014 entrata in vigore il 19 agosto 2014 concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 2, comma 7, lett. b), del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008 n. 181 recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario;

Visto l'art. 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2014 n. 553 concernente gli Indicatori ISEE e ISPE e Importo minimo Borse di studio per l'a.a. 2014-2015

DECRETA

Art. 1.
Determinazione annuale delle risorse destinate alle borse di studio

1. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi (borsa di studio) di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito decreto legge) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, è determinato, per l'anno 2015, nei limiti di € 8.000.000 nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'art. 1, comma 1304, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione.

Art. 2.
Requisiti per l'attribuzione delle borse di studio

1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo articolo 3, ai soggetti che ne fanno richiesta nei termini e secondo le modalità indicate nei seguenti commi, ai quali sia riferibile un indicatore della situazione economica equivalente calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario pari od inferiore a euro 20.956,46.
2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere, a pena di inammissibilità e con dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
   - le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
   - il codice fiscale;
   - la data di inizio del tirocinio;
   - il valore dell'indicatore ISEE calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario ;

- l'indirizzo di posta elettronica ordinaria a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa di studio.

3. Alla domanda di cui al comma 2 deve essere allegata l'attestazione dell'ISEE.

4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata dall'interessato all'ufficio giudiziario della giustizia ordinaria o amministrativa presso il quale è svolto il tirocinio formativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della giustizia, per l'assegnazione della borsa di studio relativamente all'attività svolta nel primo semestre 2015. Entro il medesimo termine deve essere presentata la domanda anche se l'attività formativa si è già conclusa alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa entro il 30 giugno 2015 sebbene non abbiano presentato la domanda a norma del comma 4, possono presentare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015 la domanda di assegnazione della borsa di studio per concorrere alla ulteriore graduatoria di cui all'articolo 3, comma 5 e relativa all'attività svolta dal 1 luglio al 31 dicembre 2015. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente possono presentare la domanda anche i tirocinanti che hanno iniziato l'attività formativa in data successiva al 30 giugno 2015.

6. La domanda presentata a norma dei commi 4 e 5 produce effetti esclusivamente ai fini dell'inserimento nella graduatoria relativa al semestre a cui si riferisce.

7. Quando la domanda è incompleta, l'ufficio assegna un termine perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati o con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente è fissato per una sola volta e comunque non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza dei termini previsti dai commi 4 e 5.

8. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla prima graduatoria dei richiedenti prevista dall'articolo 3, comma 4. La mancata presentazione della domanda entro il termine di cui al comma 5 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio dell'attribuzione della borsa di studio, limitatamente alla ulteriore graduatoria prevista dal medesimo articolo 3, comma 5.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'interessato che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a norma del comma 7.

10. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di accertare il perdurante possesso dei requisiti di ammissibilità da parte di ciascun tirocinante a favore del quale è erogata la borsa di studio, provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno i presupposti. A tal fine gli Uffici Giudiziari invieranno tutte le informazioni necessarie e le scadenze dei periodi di stage per ciascuno dei borsisti, secondo le modalità che saranno indicate con apposita circolare della Direzione Generale dei Magistrati.

Art. 3.
Importo e durata

1. L'importo della borsa di studio è determinato in almeno euro trecentocinquanta mensili. La borsa di studio è attribuita sulla base di graduatorie predisposte su base nazionale.

2. Le Corti d'appello, le Procure generali e il Segretario Generale della giustizia amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui ai commi 4 e 5 al Ministero della Giustizia, secondo le modalità indicate dalla suindicata circolare della Direzione Generale dei Magistrati, i dati necessari per stilare la graduatoria inviando l'elenco di coloro che hanno presentato la domanda con riferimento al rispettivo valore dell'ISEE che costituirà

titolo per l'assegnazione delle borse di studio ed escludendo quelli il cui valore dell'ISEE è superiore a quello indicato all'art. 2 comma 1 del presente decreto. Agli ammessi allo stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la dotazione organica del personale di magistratura ordinaria e di quello della magistratura amministrativa relativo agli uffici giudiziari di cui all'art. 73, comma 1, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché del maggior tasso di scopertura presente negli uffici della giustizia ordinaria, non possono essere assegnate più di trenta borse di studio, di cui sino a 15 da attribuire agli ammessi ai tirocini formativi presso il Consiglio di Stato e sino a 15 ai tirocinanti presso i Tribunali Amministrativi Regionali.

3. Ai fini delle predetta graduatoria in caso di pari valore dell'ISEE saranno preferiti gli aspiranti borsisti di più giovane età.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'art. 2, comma 4, e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 2, verrà predisposta una prima graduatoria sulla base degli elenchi trasmessi. A coloro che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, determinata con decreto del Ministro della giustizia.

5. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la trasmissione dei dati contenuti nelle domande di cui all'articolo 2, comma 5 e non escluse a norma del comma 2 dello stesso art. 2, sarà stilata ulteriore graduatoria, sulla base degli elenchi trasmessi. Ai soggetti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria di cui al periodo precedente ed individuati nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, sarà destinata, per l'attività svolta dal 1 luglio al 31 dicembre 2015, la quota delle risorse, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, determinata con ulteriore decreto del Ministro della giustizia.

6. Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun borsista in base al periodo di stage svolto, eventualmente frazionando, anche su base giornaliera, la somma mensilmente stabilita ai sensi dei commi 4 e 5.

7. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 4, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2015. Sulla base della graduatoria prevista dal comma 5, sono attribuite le borse di studio per l'attività svolta nel semestre compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.

Art. 4.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai richiedenti sono raccolti presso il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II, per le finalità di gestione delle domande e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al provvedimento di assegnazione.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio II, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore dell'Ufficio II.

Art. 5
Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6
Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Andrea Orlando

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Pier Carlo Padoan

Strumenti

- Circolare 20 luglio 2015 - Attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-bis, del d.l. n. 69/2013 - istruzioni operative per la presentazione delle domande e la trasmissione dei dati

Circolare 20 luglio 2015 - Attribuzione borse di studio previste all'art. 73, c8-bis d.l. n. 69/2013 conv. con modif. dalla l. n. 98/2013 - Istruzioni operative per la domanda e la trasmissione dei dati

20 luglio 2015

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati

Ai Signori Presidenti di Corte di appello
Ai Signori Procuratori generali
Al Signor Segretario generale della giustizia amministrativa

Loro sedi

OGGETTO: **circolare relativa all'attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-bis, del d.l. n. 69/2013 conv. con modif. dalla l. n. 98/2013 - istruzioni operative relative alla fase di presentazione delle domande e di trasmissione dei dati.**

La presente circolare dà attuazione alle previsioni contenute negli articoli 2, comma 10, e 3, comma 2, del decreto interministeriale con cui è stato determinato, per l'anno in corso, l'ammontare delle risorse destinate alle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche, nonché stabiliti i requisiti per l'erogazione, l'importo e la durata.

In particolare, per quanto di stretta competenza di questa Direzione Generale e ferme restando le disposizioni previste dal decreto interministeriale (al cui contenuto si rinvia, all. 1), con la presente circolare si indicano le ulteriori modalità operative da seguirsi a cura degli uffici giudiziari per la ricezione delle domande, la trasmissione dei relativi elenchi e delle informazioni necessarie per stilare da parte di questa Amministrazione la relativa graduatoria.

Quanto alla presentazione della domanda da parte di ciascun tirocinante, al fine di facilitarne la redazione da parte degli interessati e l'esame da parte dei rispettivi uffici giudiziari, se ne è elaborato un modello facsimile (all. 2), da mettere a disposizione dei richiedenti ed al quale questi ultimi dovranno allegare l'attestazione dell'ISEE, che dovrà risultare rilasciata in data successiva al 1 gennaio 2015. Non è sufficiente la mera allegazione della dichiarazione sostitutiva unica o dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda volta ad ottenere l'attestazione del valore ISEE al CAF, alla sede od agenzia dell'INPS. Del pari, non è valido l'esito della simulazione di calcolo ISEE, in quanto trattasi di valori puramente indicativi che non costituiscono certificazione. Si precisa che né questa Amministrazione, né gli uffici giudiziari **svolgono alcuna attività di assistenza alla Dichiarazione Sostitutiva Unica** e di attestazione dell'ISEE.

Tenuto conto della prossimità dei termini di scadenza del bando, qualora gli interessati, pur avendo richiesto l'attestazione ISEE, non siano ancora in possesso della stessa all'atto della compilazione della domanda, potranno indicare nella richiesta gli estremi della ricevuta rilasciata dal CAF o dall'INPS, e dovranno produrre all'Ufficio copia dell'attestazione ISEE in corso di validità entro e non oltre il termine di gg. dieci successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 4 del citato decreto (in tal caso, pertanto, non sarà necessario assegnare, sul punto, da parte dell'ufficio giudiziario, lo specifico termine integrativo di cui all'articolo 2, comma 7).

La domanda di fruizione della borsa di studio potrà ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata o spedita all'ufficio giudiziario ove viene svolto il tirocinio, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. In tal caso, al fine del rispetto del termine vale la data di spedizione. La domanda dovrà essere ricevuta e custodita da ciascun ufficio giudiziario e **non dovrà essere inviata a questa Amministrazione** che riceverà unicamente dalle Corti di appello, dalle Procure generali e dal Segretariato generale della giustizia amministrativa i dati necessari per formare la graduatoria in formato excel secondo le modalità di seguito specificate.

In attesa dell'informatizzazione della procedura mediante upload sul sito giustizia, ciascun ufficio giudiziario avrà cura di inserire in un apposito, unico, foglio excel i dati rilevanti per la formazione della graduatoria e l'esame delle relative domande, raccolti secondo le seguenti modalità: campo A, COGNOME / campo B, NOME / campo C, DATA DI NASCITA / campo D, CODICE FISCALE / campo E, UFFICIO GIUDIZIARIO / campo F, C.A.- P.G. - SEGR. GEN. G.A. (a seconda che si tratti di Corte di Appello, Procura Generale, Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa) / campo G, DATA INIZIO TIROCINIO / campo H, DATA FINE TIROCINIO / campo I, DATA DOMANDA / campo J, INDICATORE ISEE / campo K, EMAIL TIROCINANTE.

Dovranno essere esclusi dall'indicazione sul foglio excel trasmesso a questa Direzione Generale, i richiedenti il cui valore dell'ISEE è superiore a quello indicato all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale. Il file andrà trasmesso alla Corte di appello o alla Procura Generale di riferimento che provvederà a ricondurre ad unità tutti i files ricevuti dagli uffici giudiziari di appartenenza, provvedendo poi alla trasmissione di un unico file excel così formato (i dati andranno incolonnati secondo il valore decrescente dell'ISEE) a questa Direzione Generale al seguente indirizzo di posta elettronica: dgmagistrati.dog@giustiziacert.it

Analogamente procederanno gli uffici della giustizia amministrativa riguardo i successivi adempimenti di trasmissione a questa Amministrazione da parte del Segretariato generale.

Contestualmente alla trasmissione informatica del dato, gli Uffici superiori sopra menzionati trasmetteranno, sempre all'indirizzo pec sopra specificato, anche la stampa dell'unico file, timbrata e sottoscritta.
La graduatoria predisposta da questa Amministrazione sulla base degli elenchi pervenuti sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia nella voce "Il Ministero informa" e consultabile anche nel link Strumenti → Decreti, circolari, provvedimenti e note.

Gli uffici giudiziari informeranno prontamente questa Direzione Generale del venir meno del possesso da parte dei tirocinanti dei requisiti di ammissibilità all'erogazione della borsa di studio di cui abbiano notizia (ad es. per rinunzia, per sopravvenuta interruzione del tirocinio, ecc.

Si allega:

1. decreto interministeriale
2. facsimile domanda di attribuzione borsa di studio

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Ariolli

Strumenti

- Decreto 10 luglio 2015 - Attribuzione delle borse di studio di cui all'art. 73, comma 8-bis, del d.l. n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013

Documenti

- Facsimile domanda (formato pdf, 39 kb)